

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2017, n. 21

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009.

(GU n.47 del 25-11-2017)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 12 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'art. 25;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione dell'art. 25 della legge regionale n. 41/2005;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 dicembre 2009, n. 82 «Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato»);

Considerato quanto segue:

1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di Governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;

2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell'azione regionale, nonché di una maggiore celerità dei relativi procedimenti, allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale, intervenendo sulla disciplina dell'accREDITAMENTO delle strutture, in quanto i servizi residenziali e semi-residenziali risultano tradizionalmente i servizi più consolidati all'interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta;

3. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza, come già realizzato in altre regioni, di prevedere che le strutture, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, richiedano l'accreditamento, anziché al comune territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i controlli, rilascia l'accreditamento;

4. I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso, in quanto le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione, differenza delle strutture, e l'offerta si definisce di volta in volta in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarietà orizzontale, cosa che ribadisce la permanenza del relativo percorso di accreditamento in capo ai comuni, quali enti pubblici più prossimi ai destinatari di tali servizi;

5. Nel nuovo percorso i requisiti generali, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare, sia per gli altri servizi alla persona, continuano ad essere disciplinati nel regolamento, mentre i requisiti specifici e gli indicatori sono contenuti in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel numero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;

6. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza, con la finalità di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento:

a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto dalla legge regionale n. 51/2009, l'istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture. Il numero dei componenti, le modalità di scelta, le modalità di costituzione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo;

b) viene abrogato l'art. 3-bis della legge regionale n. 82/2009, che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per le materie afferenti all'accreditamento sociale e socio-sanitario, fanno parte di una delle due sezioni in cui si articola la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza prevista dall'art. 40 della legge regionale n. 51/2009; tale sezione ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'appropriatezza del sistema di requisiti ed indicatori, di proporre eventuali aggiornamenti normativi e di analizzare l'attuazione del processo di accreditamento sul territorio regionale.

7. Si prevede che, per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona già accreditati, i termini relativi alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti decorrono dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 82/2009, come sostituito dall'art. 2 della presente legge;

Approva
la presente legge:

Art. 1
Accreditamento istituzionale.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 82/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), e' inserito il seguente:

«3-bis. L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.».

Art. 2

Requisiti per l'accreditamento ed indicatori. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Requisiti per l'accreditamento ed indicatori). - 1. I requisiti per l'accreditamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;
2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilita' tecniche e relazionali degli operatori;

3) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

1) elementi organizzativi, di professionalita' ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;

2) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

c) per gli altri servizi alla persona:

1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacita' di risposta nei tempi e nelle modalita' di erogazione dei servizi;

2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualita' di esigenze eterogenee fra loro;

3) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarita' del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'art. 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacita' di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunita' di riferimento in termini di solidarieta', coesione e qualita' della vita.

4. I requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all'art. 11.

5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.

7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull'applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.».

Art. 3

Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Inserimento dell'art. 3-ter nella legge regionale n. 82/2009

1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 82/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato). - 1. Per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale e' preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale.

2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.

3. Il Gruppo tecnico e' costituito da esperti in materia di qualita' e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all'art. 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalita' di scelta e le cause di incompatibilita' dei medesimi, nonche' le modalita' di costituzione e funzionamento del gruppo stesso.

5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennita' di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell'indennita' di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalita' di erogazione».

Art. 4

Accreditamento delle strutture. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 82/2009

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 le parole: «Il comune nel cui territorio e' ubicata la struttura» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituita dalla seguente:

«b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'art. 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 e' inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale comunica l'avvenuto rilascio dell'accREDITAMENTO al comune competente per territorio.».

4. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicita' e di aggiornamento.».

Art. 5

Verifica dell'attivita' svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 82/2009 le parole «definiti nel regolamento di cui all'art. 11» sono sostituite

dalle seguenti: «previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 82/2009 le parole "al comune competente per il controllo di cui all'art. 6, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «alla Giunta regionale per il controllo di cui all'art. 6, comma 1.»

Art. 6

Attività di controllo delle strutture. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 82/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Attività di controllo). - 1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla:

a) entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 da parte delle strutture accreditate;

b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 11.

2. In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.

3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio.

4. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.».

Art. 7

Accreditamento dei servizi. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 82/2009 dopo le parole: «richiesti dal regolamento di cui all'art. 11» sono inserite le seguenti: «e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 82/2009 dopo le parole: «previsti dal regolamento di cui all'art. 11» sono inserite le seguenti: «e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5».

Art. 8

Verifica dell'attività svolta dai servizi e dei risultati raggiunti. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 82/2009 le parole «contenuti nel regolamento di cui all'art. 11»: sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5.».

Art. 9

Attività di controllo dei servizi. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 82/2009 dopo le parole: «sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 11» sono inserite le seguenti: «e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5».

Art. 10

Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 11 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione:

a) i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'art. 3;

b) le modalita' per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'art. 2, comma 4;

c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalita' di scelta, e le cause di incompatibilita' dei medesimi, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;

d) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformita' agli indicatori, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b);

e) le modalita' attuative dei processi informativi di cui all'art. 10, ivi comprese le modalita' di trasmissione degli elenchi di cui all'art. 7, comma 4.».

Art. 11

Abrogazioni

1. Gli articoli 3-bis, 12 e 14 della legge regionale n. 82/2009, sono abrogati.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)

Art. 12

Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza. Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009

1. L'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 40 (Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza). - 1. Presso la Giunta regionale e' istituita una commissione denominata «Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza», articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equita' ed in particolare:

a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualita' e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato;

b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato;

c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle

funzioni di controllo e per indirizzare le attivita' dei gruppi regionali di valutazione nonche' del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attivita' di verifica;

d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza;

e) redige annualmente una relazione sull'attivita' svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale.

3. La sezione per l'accreditamento sanitario assicura, inoltre, le seguenti funzioni:

a) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza;

b) promuove, attraverso gli organismi regionali del Governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualita' e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell'ambito del servizio sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualita', gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessita' delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato.

5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attivita' necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalita' di erogazione.».

Capo III Norme transitorie e finali

Art. 13

Norma transitoria. Sostituzione dell'art. 13
della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 13 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Norma transitoria). - 1. Le strutture ed i servizi gia' accreditati alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguano ai requisiti per l'accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, rispettivamente alla Regione e al comune.

2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 3-ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori.

3. Le strutture che intendono accreditarsi prima dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, trasmettono la domanda al comune che rilascia l'accreditamento sulla base della normativa antecedente all'entrata in vigore del presente articolo.

A seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, anche tali strutture si adeguano con le modalita' previste

dai commi 1 e 2.

4. Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 2, per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti decorre dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'art. 3, comma 5.».

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 3-ter della legge regionale n. 82/2009, nonché agli oneri previsti dall'art. 40, comma 6, della legge regionale n. 51/2009, rispettivamente così come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in € 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 maggio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 2017.

(Omissis).